



Decreto n. 6/2021

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

Vista la comunicazione prot. n. 152 del 2/2/2021 con cui il Presidente della II sezione di questo TAR fa presente che, per effetto di recenti disposizioni di legge (art. 3, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, in fase di conversione), è stata portata fino alla data del 31 dicembre p.v. la vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che, come messo in evidenza nella citata comunicazione, l'applicazione della disposizione di legge in questione, stante la competenza interna della II sezione in materia di giudizi di ottemperanza nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, è tale da comportare un significativo decremento della produzione della Sezione nel corso del corrente anno, avuto riguardo ai dati statistici del 2020 che registrano una significativa incidenza percentuale di tali giudizi sul totale di quelli di ottemperanza assegnati alla II sezione;

Ritenuto pertanto doversi disporre una misura compensativa atta a prevenire il paventato calo di produttività e volta a mantenere un adeguato equilibrio dei carichi camerali fra le sezioni;

Considerato che detta misura può individuarsi nell'assegnazione alla II sezione di parte dei ricorsi inerenti l'ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti di Corte d'Appello di condanna delle competenti amministrazioni statali in materia di riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo (cd. Legge Pinto) che, in base al vigente decreto di riparto delle materie fra le sezioni di questo T.A.R., sono di regola demandati alla responsabilità della Prima Sezione;

Ritenuto, più specificatamente, di dover quindi disporre, in deroga al vigente decreto presidenziale n. 59/2020 di riparto delle materie, **con decorrenza 5 febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, fermo in ogni caso il potere presidenziale di riesame del presente provvedimento, l'assegnazione alternata (sequenza 1-1) dei ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex lege 24 marzo 2001, n. 89 fra le due Sezioni, con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato;

DECRETA

1. In deroga al vigente decreto di riparto delle materie, per il periodo compreso fra il 5/2/2021 e il 31/12/2021 e salvo eventuale riesame, i ricorsi di ottemperanza al giudicato di condanna pagamento somme meglio indicati in motivazione saranno assegnati alle due sezioni di questo TAR secondo le modalità ivi pure specificate.



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

2. L'Ufficio ricezione ricorsi ed il personale cui compete la proposta di assegnazione degli stessi alle sezioni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, di cui si dispone la pubblicazione e la comunicazione al presidente della II sezione, a tutti i magistrati del Tribunale e al Segretario Generale.

Catanzaro, 4 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti